

TRIBUNALE DI PIACENZA
GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

(con richiesta di provvedimento ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c.)

nell'interesse della sig.ra **EUGENIA MARANESI**, nata a Chiari (BS) il 28 novembre 1978, c.f. MRNGNE78S68C618C, residente in 29121 Piacenza, via Sant'Eufemia n. 36 C, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schenatti (c.f. SCHGPP72B03I829B; pec giuseppe.schenatti@milano.pecavvocati.it; fax 024963078) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via M. Greppi n. 10, come da procura allegata al presente ricorso,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(d'ora innanzi anche semplicemente *MIUR*), c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, viale Trastevere n. 76/A, PEC urp@postacert.istruzione.it,

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, c.f. 80062970373, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in 40126 Bologna, via de' Castagnoli n. 1, PEC drer@postacert.istruzione.it,

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO
TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA - SEDE DI PIACENZA, c.f. 80009210339, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in 29121 Piacenza, corso Garibaldi n. 50, PEC csapc@postacert.istruzione.it,
tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40100 Bologna, via G. Reni n. 4, PEC bologna@mailcert.avvocaturastato.it.

OGGETTO: riconoscimento della computabilità del servizio pre-ruolo in posto di insegnante di sostegno

CCNL: Comparto scuola

PREMESSA

Con il presente ricorso, per i motivi che risulteranno chiari in seguito, la sig.ra Eugenia Maranesi chiede al Giudice di emettere un provvedimento inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., stante il grave pregiudizio che le deriverebbe dal non poter partecipare alle operazioni di mobilità su posto comune che sono iniziate il 3 aprile 2018 e termineranno improrogabilmente il 26 aprile 2018.

FATTO

- 1) La ricorrente, sig.ra Eugenia Maranesi, è docente abilitata sin dall'11 maggio 2007 all'insegnamento nelle classi A037 (filosofia e storia, oggi A-19) negli Istituti d'Istruzione Secondaria di II grado (v. certificato di abilitazione, doc. 1, e tabella nuove classi di concorso, doc. 1bis).
- 2) Conseguita l'abilitazione, la ricorrente ha svolto in via continuativa attività di insegnamento in forza di contratti a tempo determinato sino a quando, in data 1° settembre 2015, è stata immessa in ruolo.
- 3) In particolare, la ricorrente ha svolto in via prevalente attività didattica di sostegno, avendo conseguito idoneo diploma di specializzazione (v. certificato specializzazione sostegno, doc. 2).
- 4) Di seguito si riportano per ciascun anno scolastico i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente:
 - Anno scolastico 2007/08: contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2007 al 30 giugno 2008 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto Itis "Volta" di Castel San Giovanni (PC) (9 ore settimanali) (doc. 3);
 - A.s. 2007/08: contratto a tempo determinato dal 1° ottobre 2007 al 30 giugno 2008 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto Alessandro Volta di Castel San Giovanni (PC) (9 ore settimanali) (doc. 4);
 - A.s. 2009/10: contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2010 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto Itis "Volta" di Castel San Giovanni (PC) (18 ore settimanali) (doc. 5);

- A.s. 2010/11: contratto a tempo determinato dal 2 settembre 2010 al 30 giugno 2011 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto Professionale Leonardo da Vinci di Piacenza (18 ore settimanali) (doc. 6);
 - A.s. 2011/12: successivi contratti a tempo determinato a partire dal 22 settembre 2011 sino al 13 giugno 2012 in qualità di **docente di sostegno** presso:
 - ✓ l'Istituto Magistrale Giulia Molino Colombini di Piacenza;
 - ✓ il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Castel San Giovanni (PC);
 - ✓ l'Istituto Itis "Volta" di Borgonovo val Tidone (PC);
 - ✓ l'Istituto Alessandro Volta di Castel San Giovanni (PC),
 raggiungendo e superando in alcuni periodi dell'anno le 18 ore settimanali e coprendo l'intero anno scolastico (v. tutti i contratti sub doc. 7 e tabella riassuntiva, doc. 8);
 - A.s. 2012/13: contratto a tempo determinato dal 5 settembre 2012 al 30 giugno 2013 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto Guglielmo Marconi di Piacenza (18 ore settimanali) (doc. 9);
 - A.s. 2013/14: contratto a tempo determinato dal 4 settembre 2013 al 30 giugno 2014 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto G. Marcora di Piacenza (18 ore settimanali) (doc. 10);
 - A.s. 2014/15: contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2015 in qualità di **docente di sostegno** presso l'Istituto G. Marcora di Piacenza (18 ore settimanali) (doc. 11);
- 5) Il 1° settembre 2015 la sig.ra Maranesi ha stipulato *"contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto di SOSTEGNO e per l'insegnamento di FILOSOFIA E STORIA (A037), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 (...) per n. 18 ore settimanali di lezione"*, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado (doc. 12).
- 6) Dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° settembre 2015, la ricorrente ha continuato a svolgere servizio di docente di sostegno presso l'Istituto G. Marcora di Piacenza (come risulta dallo stesso contratto a tempo indeterminato).
- 7) Anche negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 la ricorrente, ormai immessa in ruolo, ha svolto servizio presso l'Istituto G. Marcora di Piacenza, ove continua a insegnare al

momento del deposito del presente ricorso, sempre in qualità di **insegnante di sostegno** (nelle classi 2^aA e 5^aG dell'Istituto Alberghiero).

- 8) Complessivamente, la sig.ra Maranesi può far valere setti anni scolastici di servizio come insegnante di sostegno prima dell'assunzione a tempo indeterminato (aa.ss. 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15), nonché tre anni (compreso quello in corso) dal momento dell'immissione in ruolo (2015/16, 2016/17, 2017/18).
- 9) Il *“Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18”*, il cui art. 23, come meglio si illustrerà nel prosieguo della trattazione, ribadisce il vincolo quinquennale di permanenza nel ruolo degli insegnanti di sostegno, è stato prorogato anche per l'anno scolastico 2018/2019 con l'Accordo Ponte siglato il 21 dicembre 2017 e stipulato definitivamente in data 7 marzo 2018 (v. CCNL 2017/18, **doc. 13**, e nota MIUR e accordo ponte, **doc. 14**).
- 10) In data 9 marzo 2018, il MIUR ha emesso ordinanza per disciplinare la presentazione delle domande di mobilità dei docenti con riferimento all'a.s. 2018/19. Il provvedimento - che richiama l'accordo ponte con il quale è stata prorogata anche per il prossimo a.s. la validità del CCNI 2017/18 - concede termine dal 3 aprile al 26 aprile 2018 per le relative operazioni (v. **doc. 15**).
- 11) Per quanto consta alla ricorrente, per il prossimo anno scolastico risulterebbero libere le cattedre relative alla classe di insegnamento A-19 (già A037) presso il Liceo Classico Gioia, il Liceo Scientifico Respighi e il Liceo Artistico Cassinari, tutti a Piacenza.
- 12) In occasione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/18, il sistema telematico di presentazione della domanda on line prevedeva che il docente inserisse l'informazione della propria situazione di completamento o meno del quinquennio di permanenza nel ruolo degli insegnanti di sostegno.

DIRITTO

La sig.ra Maranesi sta portando a termine l'undicesimo anno di insegnamento. Ella ha ricoperto per dieci anni scolastici - e tuttora ricopre presso l'Istituto G. Marcora di Piacenza - l'incarico di insegnante di sostegno.

Pur avendo ben presente l'altro valore sociale e didattico dell'insegnamento di sostegno, tanto da aver dedicato allo stesso già dieci anni della propria vita professionale, la sig.ra Maranesi desidera ora affrontare la diversa esperienza dell'insegnamento su c.d. posto comune (la ricorrente è laureata in Filosofia ed è abilitata, come esposto, all'insegnamento nelle classi di concorso di A037 (filosofia e storia), ritenendo di averne il diritto.

Trovandosi al terzo anno di servizio in ruolo, sulla base del CCNI Mobilità 2017/18, prorogato anche per l'A.S. 2018/19 dall'Accordo ponte stipulato definitivamente il 7 marzo 2018 (v. ancora docc. 13/14), la ricorrente potrebbe aspirare all'insegnamento su posto comune solo a partire dall'a.s. 2020/21. Ella, tuttavia, chiede che le sia riconosciuto il diritto a partecipare sin da quest'anno alle operazioni di mobilità per un posto comune. A tal fine, la docente ha allegato in fatto la possibilità che si liberi un posto proprio per le classi di concorso sopra indicate presso altri istituti di Piacenza.

Il verificarsi o meno di tale circostanza, si badi bene, non potrà tuttavia considerarsi decisivo ai fini dell'individuazione dell'interesse ad agire della ricorrente, giacché ciò che si fa valere oggi è il diritto in sé di quest'ultima a prendere parte, in posizione di parità con i colleghi docenti, alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19, al fine di cogliere le opportunità offerte dalla situazione occupazionale, *in primis* della provincia di Piacenza.

A) Sul *fumus boni iuris*.

Violazione e falsa applicazione di legge: disparità di trattamento e violazione della direttiva n. 1999/70/CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. Disapplicazione del CCNI Mobilità 2017/18.

La domanda della sig.ra Maranesi è fondata sugli argomenti che ci si appresta a esporre.

L'art. 127, D.lgs. n. 297/1994, prevede che i docenti di sostegno della scuola elementare possono chiedere il trasferimento al ruolo comune dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno.

Con riferimento all'a.s. 2017/2018, in data 31 gennaio 2017 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. (la cui validità, come visto, è stata prorogata anche per il prossimo anno).

Viene in rilievo l'art. 23, recante “*Disposizioni generali per posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie nonché per i posti di istruzione degli adulti*”.

In particolare:

- comma 7: *“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”*;
- comma 9: *“L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere al quale possiede il relativo titolo di specializzazione”*;
- comma 10: *“L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione”*;
- comma 11: *“I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio”*.

La contrattazione collettiva, dunque, ha esteso l’obbligo di permanenza per cinque anni nel ruolo degli insegnanti di sostegno anche alla scuola secondaria: la norma ora citata ha, infatti, portata generale e si applica pertanto anche agli insegnanti di scuola secondaria, qual è la ricorrente.

Le medesime previsioni erano contenute nel CCNI Mobilità per l’a.s. 2016/17, all’art. 24 (doc. 16), e, ancora prima, nei CCNI Mobilità per gli a.s. 2015/16, 2014/15, 2013/14, all’art. 26 (docc. 17/18/19).

Data la previsione di un obbligo di permanenza quinquennale nel ruolo degli insegnanti di sostegno, la ricorrente si troverebbe nell’impossibilità di chiedere il trasferimento su un posto comune in occasione delle prossime, imminenti operazioni di mobilità.

Infatti, la sig.ra Maranesi è stata immessa nel ruolo degli insegnanti di sostegno nell'a.s. 2015/16 e, pertanto, quello in corso (2017/18) è il terzo anno di permanenza nello stesso (ai sensi del comma 8 del art. 23 del CCNL mobilità 2017/18 l'a.s. si conteggia anche l'a.s. in corso).

Nondimeno, la ricorrente può far valere ben sette anni scolastici di insegnamento di sostegno prima dell'immissione in ruolo, parte dei quali peraltro in continuità con questa, come esposto nella precedente trattazione in fatto e documentato attraverso il deposito dei relativi contratti.

Considerata la successione di contratti e anni scolastici dedicati all'insegnamento di sostegno, la sig.ra Maranesi aveva già superato la soglia del quinquennio prima dell'inizio dell'a.s. 2013/14, cui si riferiva il CCNI da ultimo citato e allegato.

Anche a voler considerare che, nel periodo di precariato, la ricorrente ha stipulato contratti della durata di dieci mesi (da settembre a giugno) negli aa.ss. 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14 e 2014/15 (il curriculum della ricorrente è tale per cui, ai fini del presente giudizio, può persino essere trascurato l'a.s. 2011/12 durante il quale si sono succeduti alcune decine di contratti a termine su quattro differenti istituti), il servizio pre-ruolo ammonterebbe a complessivi sessanta mesi, cui aggiungere i tre anni (incluso quello in corso) a tempo indeterminato, a superare così ampiamente il tetto proprio di sessanta mesi (cinque anni) previsto da legge e contrattazione collettiva (addirittura, la soglia era già stata superata durante il servizio precario).

Il sistema vigente, dunque, determina una palese discriminazione (l'ennesima) fra gli insegnanti precari e quelli di ruolo, non attribuendo alcun valore al c.d. pre-ruolo ai fini della maturazione di taluni specifici requisiti per la partecipazione, fra l'altro, alle operazioni di mobilità.

Tale inibizione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva CE del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70, in quanto dà luogo a una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoro prestato in virtù di contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Così dispone, infatti, la clausola in parola: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

La ricorrente, invero, ha svolto per sette anni scolastici attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato (con continuità didattica nel corso dell'a.s. in almeno sei di questi anni, a voler escludere - ma in verità non se ne vede il motivo - il 2011/12), aventi tutti la stessa finalità e per lo svolgimento delle medesime mansioni svolte dai colleghi dipendenti a tempo indeterminato.

Orbene, le citate disposizioni del CCNI Mobilità 2017/18 prescrivono che gli anni di servizio in pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria, non valgono a integrare il requisito di permanenza quinquennale nel ruolo degli insegnanti di sostegno ai fini del trasferimento su luogo comune.

Il palese e insanabile contrasto evidenziato tra la previsione del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 127, D.lgs. 297/1994, e, da ultimo, art. 23 del CCNI Mobilità 2017/18, la cui validità è stata prorogata) dall'altro, non può che essere risolto in favore della prima in ragione della sua indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e, precisamente, attraverso la disapplicazione della seconda.

A ciò si aggiunga che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo comporta una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D.lgs. n. 368/2001, oggi abrogato, ma sostituito dall'identica disposizione contenuta nell'art. 25, D.lgs. n. 81/2015. Una corposa, costante, favorevole ed univoca giurisprudenza ha riconosciuto la necessità per il giudice nazionale, stante la violazione diretta da parte di autonomia privata di norme di rango costituzionale e sovranazionale, di equiparare anche ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno il servizio di ruolo a quello pre-ruolo, in quanto la mancata parificazione si pone *“in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE)”* (così Trib. Taranto, ord. 25 maggio 2016; v. anche Trib. Milano ord. cron. 8805/2016, Trib. La Spezia ord. Cron. 1248/2016, Trib. Cagliari ord. Cron. 12455/2016, Trib. Bologna sentenza n. 28/2016, Trib. Ravenna ord. Cron. 908/2017 del 6 marzo 2017, Trib. Sondrio ord. cron. 300/2017; **doc. 20** raccolta giurisprudenza; v. altresì Trib. Roma, sentenza n. 3967/2016, Trib. Ravenna n. 667/2016 del 25 febbraio 2016, Trib. Padova n. 2255/2016 del 12 aprile 2016, Trib. Verona n. 2611/2016 del 10 maggio 2016, Trib. Pisa n. 2046/2016 del 23 maggio 2016, Trib. Bologna Collegio n. 4662/16 del 25 maggio 2016).

È stato altresì giustamente osservato che *“le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa continuità temporale all’attività di sostegno e tali esigenze – tenute in debito conto dalla stessa normativa europea – possono essere soddisfatte senza violare il principio di non discriminazione semplicemente prevedendo un periodo di servizio minimo in tale settore e prescindendo dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e servizi di ruolo”* (così Trib. La Spezia, cit., richiamata anche da Trib. Taranto, cit.).

Pertanto, sul divieto di discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato in violazione della clausola 4 dell’Accordo 4 si è espressa, recentemente, la **Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 22558 del 7 novembre 2016** (doc. 21 in tema di progressione stipendiale e ricostruzione della carriera. Valga il seguente passaggio fondamentale della pronuncia: *“L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32)”*.

Ancora: *“la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)”*.

Richiamando sempre i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - le cui pronunce, ribadisce la Cassazione citata, *“hanno carattere vincolante per il giudice nazionale”*, con *“valore di ulteriore fonte del Diritto della Unione Europea”* - conferma che *“non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale*

ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).” (v. Cass. Civ. n. 22558/16, cit.).

Conclusivamente, in punto di *fumus boni iuris*, sussistono i presupposti per la richiesta di disapplicazione del CCNI Mobilità 2017/18, prorogato anche per l’anno scolastico 2018/19, nella parte in cui impone il vincolo di permanenza quinquennale nel ruolo di insegnante di sostegno prima di poter chiedere il trasferimento su posto comune.

*

B) Sul *periculum in mora*.

L’art. 462, D.lgs. n. 297/1994, così dispone al comma 6: “*Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi*”.

Il MIUR ha emesso l’ordinanza in questione in data 9 marzo 2018 con riferimento all’a.s. 2018/19 (v. ancora doc. 15). Il provvedimento concede termine dal 3 aprile al 26 aprile 2018 - **per soli 24 giorni** - per la presentazione della domanda di movimento per il personale docente per la prima fase dei movimenti (art. 2).

Come si vede, dunque, il tempo concesso ai docenti è molto breve, assolutamente incompatibile con i tempi di un’azione ordinaria, ma probabilmente anche con i tempi di un “normale” procedimento d’urgenza in cui il provvedimento sia emesso una volta instaurato il contraddittorio fra le parti.

Come esposto al punto 12) della parte in fatto, le operazioni di mobilità dell’a.s. 2017/2018 prevedevano che il richiedente il trasferimento dovesse inserire nella domanda on line l’informazione relativa al compimento o meno del quinquennio di permanenza nel ruolo dell’insegnamento di sostegno, evidentemente inibendo la presentazione della richiesta di trasferimento su posto comune ai docenti di sostegno che non fossero in possesso di tale requisito.

È evidente che, se anche per la mobilità 2018/19, come è ragionevole ritenere, il sistema sarà analogo, la ricorrente non potrà materialmente presentare la domanda di trasferimento su posto comune.

Anche per questo motivo, la sig.ra Maranesi ha interesse a vedersi riconosciuto già ora, in vista dell'a.s. 2018/19, il proprio diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per essere trasferita su posto comune. Perché tale diritto sia concretamente esercitabile, si chiede al Giudice di ordinare alle amministrazioni convenute di assumere le necessarie iniziative affinché la ricorrente possa effettivamente presentare la domanda in questione.

Al termine dell'a.s. 2019/20 la sig.ra Maranesi raggiungerebbe comunque il requisito di permanenza quinquennale nel ruolo dei docenti di sostegno, il che diminuirebbe in modo comunque significativo l'effetto pratico di una sentenza positiva che fosse pronunciata dopo la fine delle imminenti operazioni di mobilità o addirittura nel 2019.

Pertanto, il documento subito dalla ricorrente sarebbe, a quel punto, non passibile di riparazione.

In verità, la tempistica delle operazioni di mobilità è tale per cui *“la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento”* (così l'art. 669sexies, comma 2, c.p.c.).

Richiamato quanto esposto in punto di *fumus boni iuris*, richiamata la abbondante e favorevole giurisprudenza di merito e di legittimità, la sig.ra Maranesi chiede al Giudice di provvedere con decreto *inaudita altera parte*, ai sensi del citato 2° comma dell'art. 669sexies c.p.c.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Eugenia Maranesi, rappresentata e difesa come indicato in epigrafe, chiede che il Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, **pronunci decreto ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c.** e/o, comunque, fissata l'udienza di comparizione delle parti e omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, emetta provvedimento cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

voglia il Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, per tutti i motivi esposti in ricorso, **con provvedimento ex art. 669sexies, comma 2, c.p.c., da confermare con ordinanza ex art. 700 c.p.c.,**

nel merito:

previo accertamento dell'illegittimità, nullità e/o inefficacia con conseguente previa disapplicazione - ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e dell'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, e comma 3 *quinquies* del D.lgs. 165/01 - della normativa interna confliggente con quella comunitaria e nazionale richiamata in ricorso e in particolare delle disposizioni di cui al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18 siglato in data 31 gennaio 2017, come prorogato per l'a.s. 2018/19 dall'Accordo ponte definitivamente stipulato il 7 marzo 2018,

- 1) **accertare e dichiarare** il diritto della sig.ra Eugenia Maranesi a vedersi riconosciuti, ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2018/19, tutti gli anni di servizio su posto di insegnante di sostegno precedenti l'immissione in ruolo e in particolare gli anni scolastici 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 o quei differenti aa.ss. ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
- 2) **accertare e dichiarare**, ai fini del vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, la piena equiparazione del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente (negli aa.ss. 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 o nei diversi anni ritenuti di giustizia) al servizio di ruolo;
conseguentemente
- 3) **accertare e dichiarare** il diritto della sig.ra Eugenia Maranesi a partecipare alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19 per il trasferimento su posto comune
e, per l'effetto,
- 4) **ordinare** alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19 per il trasferimento su posto comune e, comunque, di emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione;
- 5) **con** vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14, oltre spese generali, CPA e IVA;
- 6) **con** provvedimento esecutivo;

*

in via istruttoria, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio:

- a) si osserva che le prove sommarie necessarie ai fini dell'emissione del decreto e/o dell'ordinanza sono costituite dai documenti indicati in narrativa e allegati al presente ricorso;
- b) tuttavia, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse necessaria l'assunzione di sommarie informazioni, si indica per le stesse il Dirigente Scolastico *pro tempore* dell'Istituto G. Marcora di Piacenza (29100 Piacenza, via Mattei n. 31 - 29122 Piacenza, strada Agazzana n. 35) e/o ogni funzionario/dipendente dell'USR Emilia Romagna o dell'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Piacenza, da indicare a cura della amministrazioni convenute, che sia informato/competente circa le modalità di partecipazione alle operazioni di mobilità; con riserva di indicare altri informatori;
- c) si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze eventualmente allegate dalle amministrazioni convenute con gli informatori dalle stesse indicati e con quelli sopra riportati;
- d) si chiede al Giudice di ammettere ogni altro mezzo di prova utile ai fini del decidere;
- e) si deposita copia telematica dei seguenti documenti, unitamente alla procura alle liti:
 - 1) certificato abilitazione A037;
 - 1bis) nuova tabella classi di concorso
 - 2) certificato specializzazione sostegno;
 - 3) contratto a tempo determinato a.s. 2007/08 (1);
 - 4) contratto a tempo determinato a.s. 2007/08 (2);
 - 5) contratto a tempo determinato a.s. 2009/10;
 - 6) contratto a tempo determinato a.s. 2010/11;
 - 7) contratti a tempo determinato a.s. 2011/12;
 - 8) tabella riassuntiva contratti 2011/12;
 - 9) contratto a tempo determinato a.s. 2012/13;
 - 10) contratto a tempo determinato a.s. 2013/14;
 - 11) contratto a tempo determinato a.s. 2014/15;
 - 12) contratto a tempo indeterminato 1° settembre 2015;
 - 13) CCNI Mobilità a.s. 2017/18;
 - 14) Nota MIUR + Accordo ponte proroga validità CCNI 2017/18;
 - 15) O.M. 9 marzo 2018;
 - 16) CCNI Mobilità a.s. 2016/17;

- 17) CCNI Mobilità a.s. 2015/16;
- 18) CCNI Mobilità a.s. 2014/15;
- 19) CCNI Mobilità a.s. 2013/14;
- 20) raccolta giurisprudenza di merito;
- 21) Cass. n. 22558/2016.

*

DICHIARAZIONE DI VALORE E DI ESENZIONE - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1bis, DPR 115/2002, inserito dall'art. 37, comma 6, lett. b), DL 98/2011, convertito con L. 111/2011, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile. La sig.ra Eugenia Maranesi è esente dal pagamento del contributo unificato, essendo titolare di un reddito, riferito al nucleo familiare, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, DPR 115/2002, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, come da autocertificazione allegata alla nota di iscrizione a ruolo (all. A).

*

Milano, 4 aprile 2018
avv. Giuseppe Schenatti